

N. R.G. 187/2022



TRIBUNALE DI SCIACCA

Sezione Civile

verbale di discussione con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.. 187/2022

tra

[REDACTED]

Avv.ti [REDACTED]

[REDACTED];

e

[REDACTED] Avv. [REDACTED]

Oggi **15/12/2023** alle ore 10,05 innanzi al dott. Anna Sandra Bandini, sono comparsi:

per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] in sostituzione dei procuratori di parte opponente e per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]

I procuratori chiedono di discutere la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed opponendosi a quelli di controparte.

Il Giudice

Alle ore 12,30 si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, riaperto il verbale alle ore 15,30, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.

dott. Anna Sandra Bandini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA

in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 187 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 ,
avente per oggetto: "*Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)*"
promossa

DA

nella causa iscritta al n. 187 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022,
avente per oggetto: "*opposizione a decreto ingiuntivo*" promossa

DA

[REDACTED], rappresentati e difesi dai procuratori
domiciliatari Avv. [REDACTED]

OPPONENTI

CONTRO

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

OPPOSTA

Conclusioni delle parti:



per l'opponente: *"in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire della [REDACTED];*

- nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della Banca e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto; con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito; con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per parte opposta " In via preliminare:

- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;*
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.*

Nel merito, in via principale:

- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.*

In via subordinata:

- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i sig.ri [REDACTED], in solido tra loro, al pagamento, in favore di [REDACTED] dell'importo di euro 46.404,90, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.*

In via ulteriormente subordinata:

- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B."*



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato [REDACTED] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 332/2021 con il quale su istanza di [REDACTED] con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 46.404,90, oltre interessi e spese legali così come liquidate.

Hanno riferito che la società ricorrente asserisce di avere maturato tale somma in forza della stipula del contratto n. 4211577 tra la con [REDACTED] e il Sig. [REDACTED]; che le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto sarebbero garantite dalla Sig.ra [REDACTED]; che [REDACTED] avrebbe ceduto il proprio credito pro soluto a [REDACTED] in data 11.11.2020; che il saldo debitore di euro 46.404,90, sarebbe maturato alla data di decadenza del beneficio del termine.

Hanno contestato la carenza di legittimità ad agire della [REDACTED], non essendoci prova essere questa titolare del credito e nel merito hanno rilevato errori nell'applicazione del calcolo degli interessi, i così detti "interessi occulti" e le modalità con le quali la banca gli ha richiesto l'immediato rientro, riservandosi di meglio contestare e dedurre stante l'esiguo tempo per proporre opposizione.

Si è costituita [REDACTED] contestando quanto asserito e dedotto e rilevando che parte opponente non avesse negato: (i) di aver stipulato e di aver dato spontanea esecuzione al contratto in parola; (ii) di aver beneficiato delle somme messe a disposizione dalla società finanziatrice; (iii) di essersi resi inadempienti rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento, come emerge altresì dalla consultazione dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. versato in atti dalla società deducente, ha chiesto concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Ha richiamato l'obbligatorietà della mediazione, con riferimento alla presunta carenza di legittimazione attiva della società ha evidenziato che sono stati prodotti: i) il contratto di cessione pro soluto dell'11 novembre 2020 intervenuto tra [REDACTED] - società con la quale gli odierni opposenti hanno sottoscritto il contratto per cui è causa - e [REDACTED] (in seguito, [REDACTED] per mero cambio di denominazione sociale, ii) le comunicazioni con le quali i sig.ri [REDACTED] sono stati informati della cessione nonché intimati al pagamento del saldo debitorio dovuto, regolarmente recapitate, rispettivamente in data 2 gennaio 2021 e 7 gennaio 2021.



Hanno anche proceduto altresì a versare in atti l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2020, n. 137, con la quale è stata fornita pubblica notizia della cessione sopra richiamata intercorsa tra [REDACTED] ed [REDACTED] e i) copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex), debitamente omissato, che comprova come il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della cessione sopra richiamata; ii) dichiarazione rilasciata dalla cedente con la quale è stata espressamente confermata la cessione, in favore di [REDACTED], del credito derivante dal contratto di finanziamento azionato n. 4211577.

Con riferimento alla generica contestazione della prova del credito ha rilevato di avere prodotto: i) il contratto di finanziamento, che i sig.ri [REDACTED] non negano di aver sottoscritto; ii) la prova di erogazione delle somme richieste; iii) il relativo estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.; iv) il prospetto di calcolo degli interessi di mora; v) l'atto di cessione del credito; vi) le comunicazioni di cessione e contestuale diffida di pagamento.

Ha contestato le ulteriori generiche eccezioni avversarie, in ogni caso per mero scrupolo difensivo, ha rilevato che, in ogni caso, nella fattispecie oggi in esame alcuna delle illegittimità ex adverso richiamate risulta sussistere, gli interessi sono stati calcolati ed applicati così come espressamente pattuiti in contratto nonché regolarmente accettati e conosciuti da controparte.

All'udienza di prima comparizione parte opponente ha chiesto, depositando il decreto di apertura del piano di liquidazione del proprio patrimonio presso il Tribunale di Sciacca n.1/2021 con l'allegato piano, la sospensione del presente giudizio.

Rigettata tale richiesta, esperita la mediazione obbligatoria, concessa la provvisoria esecuzione, rigettata la richiesta di nomina di CTU tecnico contabile, la causa è stata discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 15 dicembre 2023.

Preliminarmente si conferma che la procedura di liquidazione ex Legge 3/2012 non sospende i giudizi in corso, riguardando tra l'altro [REDACTED] e non [REDACTED] estranea al detto piano.

Ciò detto l'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.



Innanzitutto, va esaminata la censura afferente la carenza di legittimazione attiva della [REDACTED] per mancanza di prova sulla titolarità del credito ingiunto.

Tale doglianza deve essere rigettata in quanto la società ricorrente ha prodotto il contratto n. 4211577 stipulato con [REDACTED], il contratto di cessione pro soluto tra la [REDACTED] e la società [REDACTED] e la raccomandata a.r. di comunicazione di cessione del credito inviata dalla cessionaria [REDACTED] sia a [REDACTED] che [REDACTED]; l'estratto della Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21.11.2020 e l'elenco dei crediti ceduti.

Ciò posto, occorre precisare che, secondo un orientamento tradizionale della Suprema Corte, la notifica prevista dalla norma dell'art. 1264 c.c. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale. Fermo, infatti, l'onere di dare la prova del negozio di cessione, è sufficiente al riguardo qualunque comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio), quand'anche proveniente dal cessionario, che risulti "idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio" (Cass. civ. 13/05/2021, n. 12734, 18/10/2005, n. 20143).

Pertanto, nel caso in esame, avendo [REDACTED] dato prova della cessione e dell'avvenuta notifica della stessa, deve ritenersi che gli odierni oppositori siano venuti a conoscenza del mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio.

Va confermato che nessuna specifica censura sia stata mossa dagli odierni oppositori sia in ordine alla avvenuta erogazione del finanziamento oggetto del relativo contratto da questi sottoscritto sia con riguardo all'inadempimento ex adverso dedotto.

Entrando nel merito del credito la società ha prodotto il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto nel quale sono chiaramente indicati il capitale erogato, gli interessi da corrispondere, il piano di ammortamento, il TAEG, gli interessi di mora applicabili, e tutte le informazioni in merito al piano di ammortamento prescelto sono state perfettamente identificate, precisamente alle pagine n. 17 e 18 di tale documento nel riquadro denominato "Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione".

"Rate da pagare: Numero rate: 120. Periodicità rate: mensile. Tipologia rata: costante. Nel caso in cui la scadenza del pagamento della rata coincida con un giorno festivo, l'addebito è posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Importo prima rata: Euro 594,77



(comprensiva di quota interessi di preammortamento calcolati alla data odierna) di cui: - € 537,39 dovuti per il rimborso del finanziamento - € 57,38 dovuti per il pagamento del premio polizza assicurativa. Importo rate successive: Euro 467,98 di cui: - € 422,83 dovuti per il rimborso del finanziamento - € 45,15 dovuti per il pagamento del premio polizza assicurativa. Le rate sono comprensive di una quota capitale che è progressivamente crescente e di una quota interessi progressivamente decrescente (ammortamento francese); gli interessi di preammortamento calcolati alla data odierna di Euro 126,79, relativi al periodo che intercorre tra la data di erogazione e la data di decorrenza della prima rata di ammortamento calcolati al TAN del 7,260% sono corrisposti sulla prima rata di ammortamento".

In base alla normativa prevista in materia, precisamente gli artt. 123 e 124 T.U.B., sono già state previamente stabilite dal legislatore tutte le informazioni che il finanziatore e/o l'intermediario del credito deve fornire al consumatore prima e durante la conclusione del contratto: tra queste, come si vedrà, non è presente l'ulteriore indicazione circa il tipo di capitalizzazione prescelta, se semplice o composta.

L'art. 123 T.U.B. richiede, infatti, l'indicazione delle "seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo: a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito; b) l'importo totale del credito; c) il TAEG; d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; e) la durata del contratto, se determinata; f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.".

L'art. 124 T.U.B., dal canto suo, prevede di conseguenza che: "Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito." - Comma 2: "Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il



modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo."

Nel contratto di prestito stipulato dai sig.ri [REDACTED] con [REDACTED] [REDACTED] si rinvenivano tutte le suddette informazioni, e precisamente: i) il T.A.N. pari al 7,26%; ii) l'importo totale del credito pari ad euro 35.250,00; iii) il T.A.E.G. pari al 7.97% (oltre all'indicazione del T.A.E.G. comprensivo della Polizza Proteggi Prestito -facoltativa- pari al 10.57%); iv) eventuali servizi accessori necessari; v) durata del contratto pari a 120 mesi; vi) l'importo totale dovuto dal consumatore, pari a complessivi euro 56.291,39.

Tutte informazioni, queste, contenute nel modulo "Informazioni Europee di Base relative al Credito ai Consumatori".

Allo stato il piano di ammortamento "alla francese" è valido.

Con il metodo c.d. "alla francese", gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata con la conseguenza che la banca mutuante non può incidere sulla costruzione del piano di ammortamento, né può determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi: la suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.

Si condivide la posizione della società opposta con riferimento all'asserita discrasia tra il T.A.E.G. dichiarato e pattuito in contratto rispetto a quello poi applicato.

L'articolo 125 bis T.U.B. prevede unicamente che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124" - l'art. 124 T.U.B. è stato già sopra richiamato.

Nel caso di specie non si può parlare di indeterminatezza del T.A.E.G./I.S.C.

Il T.A.E.G. ha, pertanto, una funzione di carattere prettamente informativo e non rappresenta un requisito tassativo del regolamento negoziale, dal momento che "la sua mancanza non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del



suo costo globale, pur sempre determinabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto" (v. Cass. 39169/2021; e nello stesso senso, Trib. Catania sez. IV, 28/02/2018, n.957, in dejure.it)" (cfr. Trib. Treviso, 15-06-2022 in iusletter.com)

Ciò detto va rigettata la proposta opposizione.

Per il principio della soccombenza, [REDACTED] dovranno rifondere alla [REDACTED]. [REDACTED] [REDACTED] le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre oneri accessori come per legge

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 187/2022 R.G., respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 322/2021 emesso dal Tribunale di Sciacca, reso nel procedimento portante R.G. n. 1246/2021;
- Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese legali in favore di [REDACTED] che liquida in complessive € 1.500,00 oltre oneri accessori, IVA e CpA.

Così deciso a Sciacca, 15 dicembre 2023

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Anna Sandra Bandini

